

STATUTO

CLAUSOLA SOSPENSIVA

L'efficacia per l'Associazione SANI della perdita della locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" e della relativa abbreviazione ONLUS, e dell'inserimento della locuzione Ente del Terzo Settore (in acronimo E.T.S.) sono rispettivamente subordinate alla decorrenza del termine di cui all'art.104 comma 2 del D.Lgs. 117/17 ed alla sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

Fermo restando quanto sopra, poiché anche la cessazione delle vecchie normative statutarie conformi al Dlgs 460/1997 ma non al D.Lgs 117/17 è subordinata alle stesse condizioni, al fine di un miglior coordinamento e di una maggiore comprensibilità, il presente statuto nella sua interezza entrerà in vigore contestualmente all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

Sommario

Art. 1 - Denominazione e sede	2
Art. 2 - Durata.....	2
Art. 3 - Scopo, finalità e attività	2
Art. 4 - Ammissione e numero degli associati	4
Art. 5 - Diritti e obblighi degli associati	4
Art. 6 - Quota associativa.....	5
Art. 7 - Perdita della qualifica di associato.....	5
Art. 8 - Patrimonio sociale.....	5
Art. 9 - Divieto di distribuzione degli utili	5
Art. 10 - Bilancio di esercizio	5
Art. 11 - Libri associativi	6
Art. 12 - Volontari.....	6
Art. 13 - Lavoratori	6
Art. 14 - Organi dell'Associazione.....	7
Art. 15 - Assemblea	7
Art. 16 - Consiglio direttivo	8
Art. 17 - Il Presidente ed il vice presidente.....	9
Art. 18 - Il segretario.....	9
Art. 19 - Il tesoriere	9

Art. 20 - Funzioni di segretario e Tesoriere	10
Art. 21 - Organo di controllo	10
Art. 22 - Revisione legale dei conti	10
Art. 23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo	11
Art. 24 - Rinvio	11

Art. 1 - Denominazione e sede

1. E' costituita, ai sensi dell'articolo 14 del Codice Civile e degli artt. 4 e seguenti D.Lgs. 117/17 un'Associazione avente la seguente denominazione: "Santa Maria Nuova Associazione Nefropatici Indipendenti E.T.S." in sigla S.A.N.I. E.T.S., soggetto ad iscrizione nella sezione "Altri Enti del Terzo settore", di cui al punto g) art. 46 D.Lgs 117/17, del R.U.N.T.S.. (In appresso "Associazione").

2. L'Associazione, assume nella propria denominazione la qualificazione di Ente del Terzo Settore (o E.T.S.), che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3. L'Associazione è apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza alcun scopo di lucro.

4. Il funzionamento dell'Associazione è disciplinato dal Codice Civile, dal D.Lgs 117/17, dalle loro successive modifiche, dalle altre normative tempo per tempo applicabili, dal presente statuto e dal relativo regolamento di amministrazione

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Firenze, presso l'indirizzo stabilito dal Consiglio direttivo.

L'Associazione potrà istituire e sopprimere sedi secondarie.

Art. 2 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 - Scopo, finalità e attività

L'Associazione opera senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l'esercizio in via principale di attività di interesse generale così come indicate alle lettere a, c, d, h, i, k, dell'art 5 del D.Lgs 117/17 operando in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona; in ogni caso l'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in

relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Essa ha lo scopo di migliorare la qualità della vita dei soggetti nefropatici contribuendo alla serenità e dignità della loro esistenza e a sostenere le loro famiglie.

Per conseguire il proprio scopo opera nel settore dei servizi educativi, ricreativi, culturali, socio terapeutici per soggetti nefropatici e per i loro familiari.

Nell'esercizio della propria attività istituzionale l'Associazione:

- promuove e coordina programmi e progetti volti a favorire la prevenzione e il trattamento delle nefropatie e dell'insufficienza renale cronica;
- organizza servizi informativi per la flessibilità nella fruizione dei servizi nefrologici, sia a livello strettamente sanitario che a livello socio-sanitario;
- organizza attività culturali, ludiche e ricreative;
- organizza percorsi formativi, corsi e incontri;
- fornisce servizi di supporto e sostegno alle famiglie;
- coordina e sviluppa programmi e progetti socio-terapeutici;
- promuove e coordina programmi e progetti volti a favorire la ricerca nell'ambito della psicologia e sociologia, per alleviare i disagi dei pazienti nefropatici e dei loro familiari;
- promozione e coordinamento di attività volte al reclutamento, formazione, perfezionamento, aggiornamento e specializzazione di medici, infermieri e di tutto il personale sanitario;
- organizzazione di eventi e iniziative culturali ricreative;
- sviluppo di rapporti di collaborazione con università ed enti di ricerca pubblici e privati nel campo delle nefropatie e dell'insufficienza renale cronica;
- organizzazione di iniziative per reperire i mezzi finanziari occorrenti per conseguire le finalità istituzionali anche mediante pubbliche sottoscrizioni.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione ha inoltre facoltà di avviare attività di raccolta fondi in linea con l'art. 7 D.Lgs. 117/17.

Per conseguire lo scopo sociale l'Associazione potrà assumere qualsiasi iniziativa ritenuta utile e opportuna a stipulare accordi, contratti e convenzioni con la Pubblica Amministrazione, con enti, associazioni, comitati, fondazioni e con soggetti privati sia italiani che stranieri, nonché compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

Art. 4 - Ammissione e numero degli associati

Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Gli aspiranti Associati devono farne richiesta ad almeno un componente del Consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio direttivo, deve deliberare sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, comunicare all'interessato la deliberazione di ammissione e procedere con l'annotazione nel Libro degli Associati. Al nuovo Associato verrà consegnata la tessera dell'Associazione.

Qualora la domanda di ammissione sia rigettata, il Consiglio direttivo deve motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato che può, entro 60 giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'Art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Associato solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea.

Art. 5 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione e partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese, autorizzate dal Consiglio direttivo per gli scopi dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate.
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini

di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

Art. 6 - Quota associativa

La quota associativa rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, rivalutabile o trasmissibile.

L'importo della quota associativa annuale viene deliberato dal Consiglio direttivo.

Art. 7 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione e per Mancato pagamento della quota associativa.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni e ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno della notifica dell'esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Art. 8 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione; contributi, erogazioni, donazioni e lasciti ricevuti dall'Associazione.

Art. 9 - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 10 - Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla

chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 11 - Libri associativi

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo se previsto dalla Legge.

Art. 12 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. Possono quindi svolgere attività di volontariato anche persone non associate.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Il Consiglio direttivo stabilirà, per ogni iniziativa, il numero dei volontari necessari indicando, anche in base alle loro caratteristiche, i nominativi.

Art. 13 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del

numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 14 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea
- il Consiglio direttivo
- il Presidente
- il Vice presidente
- l'Organo di controllo ove previsto dalla legge o nominato dall'Assemblea

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 15 - Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati (si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili).

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta anche via mail, pec, fax, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. E' possibile partecipare all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia accertata dal Presidente l'identità dei partecipanti.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro il mese di Aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- nomina il presidente e il vice presidente dell'associazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno il 75% degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il 75% degli associati.

Art. 16 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eleggere al suo interno il Tesoriere e il Segretario;
- eleggere al suo interno un eventuale secondo vicepresidente;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e sette membri, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli

enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 17 - Il Presidente ed il vice presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dall'Assemblea.

Al Presidente - ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente - spetta in via esclusiva la rappresentanza legale generale della Associazione di fronte a terzi ed in giudizio ed in qualsiasi sede.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica quanto il Consiglio direttivo e cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 18 - Il segretario

In particolare, e tra gli altri, il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il tesoriere al materiale pagamento

Art. 19 - Il tesoriere

In particolare, e tra gli altri, il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto adempimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e pagamento delle spese deliberate dal Consiglio direttivo. Al tesoriere

spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili

Art. 20 - Funzioni di segretario e Tesoriere

Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, da segretario o dal Vicepresidente.

Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato è sostituito dal Tesoriere o dal Vicepresidente

Art. 21 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o per volontà dell'Assemblea. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 22 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 24 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Firenze, 26 Aprile 2021

La presidente

Prof.ssa Vazzana Concetta



Il Segretario

Zanchi Stefano



S.A.N.I. ONLUS
C.F.: 94259550484
Via Garibaldi, 15
50123 FIRENZE

20150 LHK015
at 10:00 AM
Via Garibaldi, 10
C.F. 10430000100
S.A.M. 1.00100